

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 febbraio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Parrini, Bressa, Mantovani, Augussori, Valente, Pagano, Malan, De Petris e Grimani:*

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

## Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)*

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, al comma 1 è premezzo il seguente:

« 01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) è aggiunta la seguente:

« z-octies) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

« m-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-octies) ».

## Art. 2.

*(Rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche)*

1. Nel titolo VI del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il capo I è inserito il seguente:

« CAPO I-bis.

RITO RELATIVO AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO PER LE ELEZIONI POLITICHE

Art. 128-bis.

*(Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche)*

1. Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sen-

tenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è proposto inderogabilmente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso, nel termine di due giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, o dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale, in appositi spazi all'uopo destinati e sempre accessibili al pubblico, e pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;

b) depositato presso la segreteria del tribunale, che provvede a pubblicarlo nel sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi.

3. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

4. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di due giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

5. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno; la relativa motivazione può consistere anche in un

mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e far proprie.

6. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

7. Il ricorso di appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale, in appositi spazi all'uopo destinati e sempre accessibili al pubblico, e pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 3;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi.

8. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

9. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti di un giorno ».

Art. 3.

*(Modifiche di termini del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, terzo comma, le parole: « 45° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantesimo giorno »;

b) all'articolo 14-*bis*, comma 5, le parole: « Entro il trentesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il trentacinquesimo giorno »;

c) all'articolo 15, primo comma, le parole: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantasettesimo giorno »;

d) all'articolo 17:

1) al primo comma, le parole: « 36° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « quarantunesimo giorno »;

2) al secondo comma, le parole: « 33° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « trentottesimo giorno »;

e) all'articolo 20, primo comma, le parole: « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno »;

f) all'articolo 23, secondo comma, le parole: « entro 48 ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro 24 ore »;

g) all'articolo 92, primo comma, numero 3), le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle se-

guenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno ».

2. All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: « quarantacinquesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantesimo giorno ».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno »;

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« *d-bis*) i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni sono ridotti a 24 ore;

*d-ter*) il termine previsto dall'articolo 23, sesto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati è ridotto al giorno successivo ».

Art. 4.

*(Disposizioni di coordinamento)*

1. All'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al de-

creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due giorni »;

*b)* al comma 3, lettera *a)*, le parole: « mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o *fax* » sono sostituite dalle seguenti: « mediante consegna diretta o posta elettronica certificata »;

*c)* al comma 4, le parole: « o il numero di *fax* » sono soppresse;

*d)* al comma 5, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due giorni »;

*e)* al comma 8, lettera *a)*, le parole: « mediante consegna diretta, posta elettro-

nica certificata o *fax* » sono sostituite dalle seguenti: « mediante consegna diretta o posta elettronica certificata » e le parole: « o il numero di *fax* » sono soppresse.

Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE